



COMUNE DI QUASSOLO

**ORDINANZA n. 6/10
AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 267/2000**

IL SINDACO

Considerato che accade sovente che le aree attrezzate siano teatro di situazioni di degrado e di inciviltà, fonte pertanto di disagio oltre che danno d'immagine per il Comune ;

Che sono pervenute in merito segnalazioni da parte di cittadini, con particolare riguardo all'utilizzo improprio di aree che solitamente sono destinate alla libera fruizione da parte anche di persone non appartenenti della popolazione residente in questo Comune ;

Che sono altresì pervenute delle segnalazioni di situazioni di degrado ambientale e di potenziale pericolo pubblico, riguardanti in particolare l'igiene pubblica e il decoro del territorio, a motivo delle quali si prospetta l'urgente necessità di un provvedimento ;

Reso consapevole dei rischi e dei problemi derivanti dall'adozione di comportamenti non adeguati e non osservanti le regole poste a maggior tutela del patrimonio ambientale e a salvaguardia della salute dei cittadini ;

Ritenuto un obbligo intervenire sull'ambiente di vita per prevenire tutti gli eventi di rischio a carattere igienico-sanitario alla cittadinanza, adottando precise norme igieniche con il preciso impegno di salvaguardare e/o eliminare qualsiasi area dal degrado ;

Visto l'art. 54 del D.Lgs n° 267/2000 - Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti locali

Visto l'art. 13 comma 2° della L.R. 23 dicembre 1978 n° 833

Ritenuta la competenza ove non applicabile e sanzionabile dalle norme del Codice Penale od in altre disposizioni di legge e regolamenti

ORDINA

nelle zone nell' area del campo sportivo e negli spazi pubblici adiacenti ad essa di adottare ogni misura atta all'eliminazione di situazioni di degrado ambientale consistenti nella presenza di rifiuti di ogni genere ;

la rimozione immediata dei rifiuti dagli spazi ed aree pubbliche, allontanando chi, senza essere all'uopo autorizzato dalla pubblica autorità consumi in luogo pubblico cibi e bevande ;

VIETA

1) il consumo di vivande, bevande in luoghi aperti al pubblico insudiciando e abbandonando qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido ;

VIETA

2) l'accesso nell'area del campo sportivo e negli spazi pubblici adiacenti ;

Le trasgressioni ai predetti divieti verranno punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €. 25,00 ed un massimo di €. 500,00, a norma dell'art. 7 bis comma 1° del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000

I trasgressori sono inoltre tenuti a cessare il comportamento e a ripristinare la situazione.

La non ottemperanza all'ordine sarà denunciata all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate a far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata per sette giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Quassolo - www.comune.quassolo.to.it

Il presente provvedimento entrerà in vigore al termine della pubblicazione.

SI DISPONE

che l'ordinanza sia trasmessa in copia, per gli adempimenti di competenza, agli organi di seguito indicati:

• al Comando dei Carabinieri

Quassolo, li 17/05/2010

IL SINDACO
Ing. Elena Irma PARISIO